



COMUNE DI VILLA ESTENSE
Provincia di Padova

COPIA

N. _____ di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 22

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (OPPIO PAOLO)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MARIANI ANTONELLA)

N. 215 - reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto responsabile di segreteria che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

Dal 02-05-2023

Al 17-05-2023

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2023. INTEGRAZIONE PARTE
VARIABILE**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 19:45 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale.

OPPIO PAOLO	Sindaco	Presente
VIGATO CLAUDIA	Vice Sindaco	Presente
NADALINI ELENA	Assessore	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MARIANI ANTONELLA.

Il Sig. OPPIO PAOLO nella sua qualità di Sindaco – Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 02-05-2023 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE

Visti:

- il CCNL 1998-2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 01/04/1999;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 05/10/2001;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22/01/2004;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 09/05/2006;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 11/4/2008;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31/07/2009;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 2019/2021 (sottoscritto in data 16/11/2022);

Richiamati:

- l'art. 67 del CCNL 21.05.2018, il quale suddivide le risorse decentrate in "risorse stabili" (art. 67, comma 2) che comprendono le fonti di finanziamento ivi espressamente elencate, e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo; e "risorse variabili" che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 67 commi 3, 4 e 5 lett. b);
- l'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022, a norma del quale la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
 - b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
 - c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Considerato che, a norma dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018:

- a decorrere dall'anno 2018, il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- tale importo è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- tale importo è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

Visto il comma 2 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, a norma del quale gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- ai sensi del comma 6 dell'art. 79, la quantificazione del fondo deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con l'eccezione delle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Dato atto che:

- l'importo consolidato del fondo 2017, parte fissa, è pari a 35.461,62;

- tale importo, alla luce delle recenti innovazioni contrattuali, deve essere integrato:

- con l'incremento di cui all'art. 79, comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 (importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2021), quantificato in € 845,00 a decorrere dall'anno 2021, e quindi € 1.690,00 (quote di competenza degli anni 2021 e 2022) computate quale importo *una tantum* a valere sulle risorse variabili del fondo 2023, e € 845,00 a valere sulla parte stabile del fondo 2023;
- con l'incremento di cui all'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022 (importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data), quantificato in euro 969,80;

- a decorrere dall'anno 2018, l'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) è quantificato in:

- € 94,20 per l'anno 2016;
- € 301,92 per l'anno 2017;
- € 890,60 per l'anno 2018

per un totale di € 1.286,72;

- tale importo, alla luce delle recenti innovazioni contrattuali, deve essere integrato con l'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) pari ad euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e valevole dall'anno 2019, quantificato in € 832,00;

- l'importo del fondo per il lavoro straordinario ammonta a € 1.756,38;

Ricordato che la Sezione autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 19/2018 del 18/10/2018, ha confermato quanto enunciato nella dichiarazione congiunta n.5: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previste dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;

Richiamato il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a norma del quale: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, a norma del quale: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Visto l'art. 33 del DL 34/2019, convertito in L. 58/2019, a norma del quale «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Dato atto che:

- non è previsto, nell'anno 2023, aumento del personale in servizio rispetto all'anno 2018;
- l'importo del fondo 2016, che costituisce il limite da non superare nella quantificazione delle risorse decentrate, ammonta a € 35.461,62;

Considerato che si rinvia ad atto successivo la quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, e precisamente i compensi per censimenti ISTAT e gli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto:

- di integrare per l'anno 2023 le risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL 16.11.2022 per un importo di € 3.005,00, da destinarsi al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
- di integrare la parte variabile del fondo di un importo di € 1.500,00 stanziato ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c) CCNL 16.11.2022, sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva;
- di provvedere pertanto alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023, come da prospetto allegato alla presente deliberazione sub b), dal quale risulta la consistenza del Fondo nell'importo di € 41.644,94 parte fissa e di € 6.396,36 parte variabile, per un totale di € 48.041,30, a cui si aggiunge il fondo per il lavoro straordinario, dell'importo di € 1.756,38, per un totale complessivo di € 49.797,68;

Dato atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo 2023 trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio 2023;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1. di costituire il Fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività definito per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 48.041,30, così come risultante dall'allegato prospetto sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui aggiungere € 1.756,38 a titolo di fondo per il lavoro straordinario, per un totale complessivo di € 49.797,68;
2. di dare atto che con successivo atto si procederà ad integrare, eventualmente, la parte variabile con la quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, e precisamente i compensi

per censimenti ISTAT e gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016.

Successivamente, con apposita separata votazione dall'esito favorevole ed unanime;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4^ comma del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.-

UFFICIO PERSONALE

tel. 0429/91154

fax. 0429/91155

e-mail:

Pec: villaestense.pd@legalmailpa.it



**COMUNE DI
VILLA ESTENSE**

**PROVINCIA DI
PADOVA**

Allegato sub "A" alla deliberazione di

Giunta Comunale n. 22 del 27-04-2023

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE**

Art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.

Villa Estense, li 27-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTARO RENZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.

Villa Estense, li 27-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTARO RENZO